

**COMUNE DI [REDACTED]
PROVINCIA DI [REDACTED]
SETTORE III - ANAGRAFE**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA CANCELLAZIONE
DALLA ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DI [REDACTED] EFFETTUATA
CON PRATICA N. [REDACTED] DEL 2020.**

Il Responsabile del Settore III – “*Servizi Demografici*”

nella qualità di responsabile degli uffici e dei servizi del Settore III “Servizi Demografici” – cui è annesso l’Ufficio Anagrafe – *giusta* decreto sindacale n. 13 del 7 giugno 2023, confermato con decreto sindacale n. 33 del 3 novembre 2023, con il quale gli è stato attribuito l’incarico di elevata qualificazione ex articolo 16 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro – Funzioni locali, sottoscritto il giorno 16 novembre 2022, afferente alla posizione di responsabilità e di direzione degli uffici e dei servizi del Settore III “Servizi Demografici”;

Vista la pratica migratoria n. 178 dell’anno 2020, con la quale si è proceduto alla cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente di questo comune - con decorrenza 4 novembre 2020 - della *[REDACTED]* ai sensi del comma 3, dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’articolo 8, comma 1, lett. a-bis) del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;

Vista la istanza di annullamento in via di autotutela del provvedimento di cancellazione dal registro della popolazione residente - avanzata nell’interesse della persona sopra nominata dall’avvocato Fabrizio Bloise- Foro di Roma, ed acclarata al protocollo generale dell’ente al n. 19859 in data 8 agosto 2024 - con la quale sono stati spiegati diversi motivi a sostegno della tesi per l’annullamento del provvedimento di cancellazione anagrafica;

Richiamato l’art. 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, il quale disciplina la cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente con modalità specifica e più veloce rispetto alle fattispecie previste dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 223/1989, secondo cui *“La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato”*, per cui

ricevuta la comunicazione da parte del responsabile della convivenza è possibile procedere alla cancellazione senza dover effettuare gli accertamenti plurimi e opportunamente intervallati, previsti per irreperibilità accertata;

Rilevato che, all’esito delle ricerche effettuate, si è proceduto per la cancellazione anagrafica in questione sulla scorta di comunicazione da parte della convivenza anagrafica (cfr. prot. n. 21211/2020), senza pur tuttavia provvedere al previo invio all’interessata della comunicazione di avvio del procedimento ex articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

né alla emissione di formale provvedimento di cancellazione anagrafica da notificare alla interessata;

Ritenuto che la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm. sia idonea alla pronuncia di annullamento del provvedimento in parola, alla luce della giurisprudenza amministrativa sul punto secondo cui:

- la partecipazione dell'interessato al procedimento deve essere garantita *“..indipendentemente dall'articolazione più o meno ampia del procedimento da cui scaturisce l'atto finale ed anche nel caso in cui questo sia costituito da una determinazione organizzativa assunta senza particolari formalità procedurali, attesa la necessità di consentire all'interessato di intervenire sulla determinazione dell'ente a lui sfavorevole, al fine di evitare un pregiudizio individuale, poi riparabile solo con lo strumento giudiziale”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2144); i procedimenti *“...sottratti alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono specificatamente individuati in via normativa; pertanto, ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, la PA ha l'obbligo di dare comunicazione di avvio in ordine a qualsiasi procedimento non espressamente contemplato tra quelli esclusi... (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 20.1.2000 n. 276; Cass. Sez. un. 1.4.2000 n. 82)”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 23 gennaio 2008, n. 505); *“...l'accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo inibisce l'esame di ogni altra, stante l'invalidità dell'istruttoria svolta in carenza della comunicazione stessa”* (T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 aprile 2008, n. 1310 e T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 11 febbraio 2003, n. 156);

Considerato che la presa d'atto di quanto sopra esplicitato impone l'annullamento d'ufficio in autotutela ex articolo 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, del procedimento di cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente di questo comune a decorrere dal 4 novembre 2020 della Signora [REDACTED], nata il [REDACTED], di cui alla pratica n. 178 del 2020 definita il giorno 11 novembre 2020;

Ritenuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il provvedimento di cancellazione - decorrente dal 4 novembre 2020 - della Signora [REDACTED] premessa meglio generalizzata, dal registro della popolazione residente di questo comune, di cui alla pratica migratoria n. 178 del 2020, definita il giorno 11 novembre 2020; 2. Provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente e dalla legge n. 190/2012.

Il responsabile del Procedimento F.to [REDACTED]

[REDACTED] 27.08.2024

